

N. █/21 R.G.N.R.  
N. █/21 RG GIP



Tribunale di Bologna  
- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari -

Ordinanza di convalida dell'arresto  
e di applicazione di misura cautelare  
- artt. 386, 391, 285, 292 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr. ssa Francesca Zavaglia,  
vista la richiesta depositata dal Pubblico Ministero in data 19/1/2021 ad ore 14:45 in  
relazione al procedimento specificato a margine, di convalida dell'arresto - eseguito ad ore  
11:30 del 18/1/2021 da personale della Guardia di Finanza Sezione GOA Bologna - e di  
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato A)  
nei confronti di:

L. █, nato a █, il █  
██

indagati:

entrambi

A) delitto p. e p. dagli aa 110 cp / 73 IV comma dpr 309/90 perché, in concorso fra loro,  
detenevano e custodivano all'interno di un box 6.600 grammi di marijuana suddivisa in 7  
pliche;

solo I █

B) delitto p. e p. dall'art. 81 cpv 73 I e IV comma dpr 309/90 perché deteneva all'interno  
dell'abitazione luogo di abituale dimora come di seguito suddivisi:

- 7,7 grammi di marijuana custoditi all'interno di un barattolo di latta;
- 29,54 grammi di marijuana custoditi in una busta di cellophane sottovuoto;
- 8,837 grammi di cocaina- grammi 18,41 di marijuana;

██  
██  
██  
██  
██  
██

al fine di cederla a terzi  
in Bologna il 18.1.2021

o s s e r v a

Risulta dal verbale di arresto che, verso le ore 11:30 del 18/1/2021, gli operanti si  
portavano nei pressi di un garage sito in questa via █ in quanto era giunta

segnalazione circa la presenza di stupefacente. Ivi giunti, gli stessi notavano l'autovettura [redacted] posta di fronte al garage contraddistinto dal numero [redacted] con una donna seduta all'interno, sul sedile lato passeggero (poi identificata in [redacted] compagna convivente di [redacted]). All'interno del garage si notavano due persone, poi identificati negli odierni arrestati, che maneggiavano delle buste di plastica. I militari, avvertendo il caratteristico odore di marijuana, decidevano di procedere ad una perquisizione di iniziativa che permetteva di rinvenire n. 7 plichi contenenti complessivamente 6.610 grammi di sostanza risultata al narcotest marijuana. Erano altresì rinvenute e sequestrate n. 2 macchine per sottovuoto ed un rotolo di sacchetti da utilizzare per quella procedura. Si accertava altresì che l'autovettura [redacted] Lo stesso [redacted] risultava in possesso delle chiavi di apertura del garage e del comando per l'apertura del relativo cancello condominiale. La perquisizione quindi svolta presso l'abitazione del [redacted] permetteva di rinvenire altro stupefacente [redacted], oltre ad un bilancino di precisione.

Anche presso l'abitazione del L. [redacted] in [redacted], era sequestrato altro stupefacente (capo B) oltre a 4 bilancini di precisione e della contabilità, verosimilmente relativa allo spaccio.

Tratti in arresto sulla base di tali elementi, nel corso dell'udienza di convalida, L. [redacted] L. [redacted] ha dichiarato: [redacted]

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei casi consentiti dalla legge nella flagranza del delitto contestato; l'arresto è obbligatorio ed è avvenuto al di fuori dei casi di cui all'art. 389 co. 1 c.p.p.; sono stati adempiuti gli obblighi ex art. 386 c.p.p., con tempestiva trasmissione del relativo verbale, conduzione degli indagati nella locale Casa Circondariale e richiesta di convalida da parte del pubblico ministero. In presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, l'arresto va, pertanto, convalidato.

Sussiste un quadro di gravità indiziaria.

La quantità ragguardevole di stupefacente rinvenuto e le stesse dichiarazioni degli indagati depongono inequivocabilmente per la destinazione del narcotico al mercato dello spaccio.

Sussistono, esigenze di cautela di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. che fondano sul quantitativo ragguardevole del narcotico detenuto da parte degli indagati e di quant'altro

sequestrato nella loro disponibilità presso le rispettive abitazioni (altro stupefacente - quanto a L. anche di diversa qualità - bilancini, materiale per il confezionamento), si da ritenersi che gli stessi siano inseriti nel canale di smercio del narcotico ad un livello non marginale della catena, con la connessa disponibilità di una rete di contatti ai quali gli indagati potrebbero agevolmente nuovamente rivolgersi nel caso fossero posti in libertà, considerata la impellente necessità di reperimento di denaro dagli stessi riferita e considerato che L. L. annovera anche un precedente specifico.

In punto di individuazione della misura cautelare, nel rispetto dei canoni dell'adeguatezza e della proporzione, ritiene il giudicante che solo una misura cautelare che restringa gli indagati all'interno di uno spazio ristretto sia idonea al fine, qualsiasi altra misura che restituisca loro la capacità di movimento ponendoli, invece, nella condizione di reiterare analoghe condotte criminali.

D'altro canto, considerata la personalità dei predetti e il comportamento in sede di interrogatorio, auspicando che il contatto carcerario (prima esperienza in tal senso) possa avere sortito un effetto dissuasivo si da contenerne gli agiti criminali, si ritiene che l'invocata misura cautelare degli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con loro coabitano, possa adeguatamente fronteggiare le esigenze, rispondendo senz'altro al canone della proporzione.

In ragione delle valutazioni già espresse in punto di pericolosità sociale e considerato il ragguardevole dato ponderale del narcotico di cui all'imputazione *sub A*), deve ritenersi che anche la sanzione non si asseterà sul minimo edittale, sicché allo stato non si prevede che possa concedersi, all'esito del dibattimento, la sospensione condizionale della pena (beneficio di cui peraltro L. ha già una volta fruito), per cui non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 275 comma 2 *bis* c.p.p.. Non risulta che i fatti contestati siano stati commessi in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né sussiste alcuna causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata. Non risultano in atti né sono stati adottati dalla difesa tramite memorie elementi a favore dell'indagato.

#### P.Q.M.

visto l'art.391 comma 4 c.p.p.  
convalida l'arresto dei sopra generalizzati  
L.  
visti gli artt. 391 comma 5, 273 e ss. c.p.p.

#### APPLICA

nei confronti dei sopra generalizzati L. L. e , in ordine al reato loro contestato *sub A*), la misura cautelare degli arresti domiciliari

#### ORDINA

per l'effetto al Direttore della Casa Circondariale di Bologna l'immediata scarcerazione dei predetti indagati se non detenuti per altra causa, autorizzandoli a raggiungere le rispettive abitazioni liberi nella persona e senza scorta.

#### PRESCRIVE

Ai predetti di non allontanarsi dall'abitazione e di non comunicare, con qualsiasi mezzo, con persone diverse da quelle che con loro coabitano.  
Bologna, 20/1/2021, ore 12:30

IL GIUDICE  
dot. ssa Francesca Zavaglia

